

Prot. 134/2016

Pubblicazione 16 dicembre 2016

Scadenza 16 gennaio 2017

**BANDO N. 3 PER 10 BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI ANNO
2016 – 2017**

IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE

Prof. Giorgio Manzi

- VISTO** l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 18 novembre 2008;
- VISTA** la nota del 31/08/2016 in cui il Senato Accademico nella seduta del 24/05/2016 ha deliberato di assegnare al Polo museale n.10 borse.

DECRETA

ART. 1

E' indetto per l'anno accademico 2016/2017 un concorso per l'attribuzione di n. 10 borse di collaborazione di studenti destinate al funzionamento della struttura Polo museale Sapienza (PmS), che coordina e promuove 18 Musei facenti capo alle seguenti strutture:

- Dipartimenti di: Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", Medicina Molecolare, Scienze dell'Antichità, Biologia Ambientale, Storia dell'Arte e dello Spettacolo, Chimica, Fisica, Scienze della Terra, Ingegneria civile, edile e ambientale, Management,

- Facoltà di Ingegneria – Polo di Latina

ART. 2

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro il **31 ottobre 2017**.

Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti:

- supporto all'attività di valorizzazione del sistema museale rappresentato dal PmS;
- supporto al personale strutturato e non strutturato del Polo museale durante gli eventi che si svolgono alla Sapienza, ed in particolare "Sabato al museo", "Notte dei Musei", "Porte aperte alla Sapienza", "Musei in Musica", "Notte Europea dei Ricercatori";
- presidio presso l'Infopoint, dove i borsisti sono chiamati a svolgere il servizio di informazioni, accoglienza del pubblico e distribuzione di materiale divulgativo a coloro che ne fanno richiesta;
- supporto all'attività del Polo museale per l'Alternanza Scuola Lavoro;

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

ART. 4

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dall'Amministrazione.

Si fa presente che nel calendario dei turni non sono previste agevolazioni per i laureandi.

La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza della borsa;
- la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza della borsa;
- il borsista che decade dalla borsa di collaborazione prima del termine delle 150 ore non può percepire la seconda rata della borsa; se quest'ultima fosse già stata percepita, lo studente è tenuto a restituirne l'importo.

ART. 5

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € **1.095,00** esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Il compenso viene corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 e 150 ore di collaborazione, con modalità che verranno comunicate in seguito, sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e dal Codice di Comportamento previsto dal Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate, nel caso in cui abbia svolto almeno 75 ore di attività di collaborazione.

Nel caso di risoluzione del contratto per motivi diversi dalla rinuncia o dalla laurea, il beneficiario non riceverà nessun emolumento.

ART. 6

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Specialistica o Magistrale
- c. Laurea Specialistica o Magistrale a ciclo unico;
- d. Laurea Magistrale a percorso unitario.

Per "studenti" si intendono gli immatricolati e gli iscritti ai corsi di studio, di cui al comma precedente, all'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

ART. 7

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso,

mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto

effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

ART. 8

A tutti gli studenti partecipanti al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il **possesso della media ponderata minima** di seguito riportata:

- **almeno 26/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alla Facoltà di Lettere e Filosofia;
- **almeno 25/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Architettura, Economia, Farmacia e Medicina, Medicina e Odontoiatria, Medicina e Psicologia, Scienze Politiche Sociologia Comunicazione;



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

- **almeno 24/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali;
- **almeno 23/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Ingegneria civile e industriale, Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica.

ART. 9

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 10

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Polo museale, redatta esclusivamente per via telematica utilizzando il format disponibile sul sito web:

<http://borsecoll.uniroma1.it/>

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso il Polo museale edificio CU011 piano terra della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5, entro le **ore 12:00** del giorno **16 gennaio 2017**, per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

- **lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;**
- **martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.**

Dal 23 dicembre 2016 all'8 gennaio 2017 la segreteria del Polo museale rimarrà chiusa per le festività natalizie.

E' vivamente consigliato contattare l'ufficio del Polo museale al numero 06/49694318 oppure all'indirizzo di posta elettronica polomusealesapienza@uniroma1.it per accertarsi che la domanda di partecipazione sia stata validata.

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data , il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei CFU annui concordati con l'Università;
- i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- gli esami superati con la relativa votazione, i crediti acquisiti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a. 2016/2017 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'anno accademico 2016/2017;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico 2015/2016;
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico 2015/2016 con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non avere presentato più di due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico 2016/2017 e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 11

Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di graduatorie formulate da una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dal Consiglio dei Musei (si dovrà provvedere anche alla nomina di membri supplenti). Della Commissione dovranno far parte due studenti indicati fra i rappresentanti degli stessi nell'Assemblea di Facoltà verso il quale si indirizzano i servizi da assolvere con la collaborazione da parte degli studenti.

ART. 12

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito, ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.
- Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti annui.

ART. 13

La graduatoria sarà resa pubblica il **31 gennaio 2017** mediante pubblicazione presso l'albo del Polo museale e nel sito all'indirizzo <https://web.uniroma1.it/polomuseale/>
Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 14

Dal 1 febbraio 2017 al 7 febbraio 2017 verranno stipulati con i vincitori del concorso i singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando presso la sede del Polo museale situata presso l'edificio CU011 della Città Universitaria.

ART. 15

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia sono resi nuovamente disponibili tramite lo scorrimento della graduatoria.

In tal caso i candidati idonei chiamati in sostituzione riceveranno una comunicazione esclusivamente all'indirizzo e-mail istituzionale Sapienza. **I candidati dovranno accettare o rinunciare rispondendo alla mail entro 48 ore dal ricevimento**, pena decadenza dal diritto alla borsa di collaborazione.

Art. 16

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente sottoscrive il seguente codice di comportamento:

“Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a:

- adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta;*
- attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;*
- attenersi al calendario delle attività di collaborazione;*
- rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;*
- rispettare le indicazioni del Responsabile della Struttura riguardanti le norme sull'erogazione del servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell'attività a tempo parziale, la verifica della presenza in servizio, la gestione delle assenze;*
- tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale dell'università e dei altri studenti;*

*- verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente
E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattate nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione
Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di collaborazione (ammonizione, decadenza, sospensione dagli esami)".*

Art. 17

La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

Inoltre, la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione, stabilito dal Responsabile della Struttura, per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa. Dal predetto computo sono escluse le assenze dovute a:

- giorni in cui si sostengono esami del proprio corso di studio;
- malattia;
- permessi per gravi motivi;
- scioperi ed agitazioni che non consentano l'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi presso la sede dell'attività di collaborazione.

Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, decise dal Responsabile.

Art. 18

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile della Struttura ogni variazione del proprio status, intervenuto dopo la presentazione della domanda. Egualmente deve comunicare l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative o disciplinari (superiori alla censura) relative alla sua carriera universitaria.

Art. 19

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento della laurea;
- 2) decadenza dagli studi universitari;
- 3) dichiarazione di falso o aver presentato una dichiarazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 4) inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, ed in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Titolo II Cap. XIV del Codice Civile;

- 5) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 6) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 7) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 8) rinuncia alla borsa, dando un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;
- 9) sopravvenuta inidoneità.

Nel caso in cui lo studente sia nel contempo vincitore di una borsa di studio per l'estero (Erasmus+, borse di studio all'estero offerte direttamente dalla Sapienza, Erasmus Mundus, borse di mobilità ecc.) deve optare per uno solo dei due benefici, fatti salvi i casi in cui, tenendo conto delle esigenze interne della Struttura cui spetta il compito di assegnare i turni, la fruizione della borsa di studio sia compatibile con lo svolgimento dell'attività a tempo parziale. In caso di mancata opzione, il provvedimento di decadenza è disposto dal Responsabile della Struttura.

Art. 20

La struttura dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla Rip. IV – settore Studenti, entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Roma, 16 dicembre 2016

**F.to Il Direttore del Polo museale
Prof. Giorgio Manzi**

Referente bando: Darica Paradiso
darica.paradiso@uniroma1.it
polomusealesapienza@uniroma1.it

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di dati personali

Finalità del trattamento

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le finalità connesse all'iscrizione e allo svolgimento del concorso.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività del concorso.

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di dar corso allo svolgimento del concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Roma La Sapienza in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area offerta formativa e diritto allo studio.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.